Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Campobasso

Area II

Campobasso, *data del protocollo*

- Ai Signori SINDACI
- Ai Signori SEGRETARI comunali
- Ai Signori RESPONSABILI degli Uffici elettorali

  dei Comuni della provincia
  LORO SEDI

- Ai Signori Presidenti delle Commissioni
  e Sottocommissioni elettorali circondariali
  LORO SEDI

e, per conoscenza

- Al Signor PRESIDENTE della Giunta Regionale del Molise
  CAMPOBASSO

- Alla Prefettura di
  ISERNIA

- **AI MINISTERO DELL'INTERNO**
  Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali
  Direzione Centrale per i Servizi Elettorali
  ROMA

OGGETTO: Elezioni regionali di domenica 25 e lunedì 26 giugno 2023. Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

In vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire l'esercizio del diritto di voto di alcune categorie di elettori, non presso l'ufficio elettorale nelle cui liste sono iscritti, bensì in un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante") nell'ambito dello stesso comune di iscrizione elettorale o di altro comune, previa esibizione della tessera elettorale.

Sommario

a) *Componenti del seggio, rappresentanti delle liste di candidati presso i seggi, candidati alle elezioni regionali, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi*
b) *Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco*
c) *Naviganti (marittimi e aviatori)*
d) *Degenti in ospedali e case di cura*
e) *Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità*
f) *Detenuti*
g) *Ammessi al voto domiciliare*
h) *Consegna e uso di un bollo di sezione per ogni ufficio elettorale di sezione e per ciascun seggio speciale*

Prefettura Campobasso - Area II - Prot. Uscita N.0035269 del 22/05/2023

Prefettura di Campobasso - Piazza G. Pepe n. 24 - Tel. n. 0874/4061
E-mail : elettorale.pref_campobasso@interno.it - Pec : elettorale.prefcb@pec.interno.it
Sito web : www.prefettura.it/campobasso

a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste di candidati presso i seggi, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi (art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1970 e art. 1, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108)

In ragione dell'ufficio o delle funzioni che espletano durante le operazioni elettorali presso il seggio, votano in tale sezione, anziché in quella di rispettiva iscrizione, i seguenti elettori:

- il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, anche se iscritti come elettori in altra sezione del comune o, nel caso del presidente, in altro comune della Regione Molise;
- i rappresentanti dei candidati presidente, delle liste regionali dei candidati, i quali, ai sensi dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, devono essere elettori della Regione Molise;
- gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se iscritti come elettori in altra sezione del comune o in altro comune della Regione Molise.

Non è necessaria alcuna domanda, poiché il diritto di voto è riconosciuto "ope legis".

I predetti elettori vengono iscritti in calce alla lista della sezione, prendendosene nota nel verbale

b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 49 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta, purchè siano elettori di un Comune della stessa Regione Molise.

Non è necessaria alcuna domanda, poichè il diritto di voto è riconosciuto "ope legis".

c) Naviganti (marittimi e aviatori) (art. 50 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

I naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune della Regione Molise in cui si trovano, purchè elettori della medesima Regione Molise.

Si riepilogano di seguito i principali adempimenti del procedimento:

- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una **domanda scritta** dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione, **ne informa, con il mezzo più rapido (PEC, mail o altro mezzo equivalente)** il comune nelle cui liste elettorali il navigante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
- il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione telegrafica di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco, anche un certificato rilasciato dal comandante (o dal direttore) del porto (o dell'aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;
- il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

d) Degenti in ospedali e case di cura (art. 51 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune o di altro comune della Regione Molise, previa esibizione della tessera elettorale.

Tale ammissione al voto avviene previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta di **apposita dichiarazione** recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

La predetta dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.**

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, **nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione**, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, **con il mezzo più rapido (PEC, mail o altro mezzo equivalente)**, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi che ha valore di autorizzazione a votare nel luogo di cura e, pertanto, dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale;
- a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci dei suddetti comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del rispettivo luogo di cura.

I sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura dovranno compilare un elenco, distinto per uomini e donne, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire sulla base delle tipologie previste dalla legge, a seconda del numero di posti-letto, secondo il seguente schema:

1) **sezioni ospedaliere**, da costituire, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 361/1957, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. Si rammenta che a tali sezioni possono essere assegnati, ai sensi delle cennate disposizioni normative, su loro domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
2) **seggi speciali**, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
3) **uffici distaccati di sezione (c.d. seggi volanti)**, da costituire, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 361/1957, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali uffici di seggio sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale che del seggio volante – alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste dei candidati, se designati - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori votanti iscritti nelle relative liste aggiunte, da allegare a quella di sezione.

L'art. 9, comma 9, della legge n. 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire **presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale** per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione

Su quanto esposto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. ai fini di una preventiva e tempestiva opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.

e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità (art. 51 del D.P.R. 361/1957)

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori di un Comune della Regione Molise, sia i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 361/1957.

In relazione ai contenuti di cui alla presente lettera *e)* e alla precedente lettera *d)*, si pregano le SS.LL. di assumere le iniziative ritenute più opportune al fine di consentire una preventiva intesa, tra i presidenti di seggio e le strutture medico-sanitarie di ricovero e assistenza, sull'orario di raccolta del voto.

f) Detenuti (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

I detenuti in possesso del diritto di elettorato attivo sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva ubicato nel territorio di un Comune della Regione Molise, sempre che siano elettori di un Comune della medesima Regione.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un **seggio speciale**, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al punto 2) della lettera *d)*.

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

1) l'interessato, **non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione**, per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire al sindaco del comune **una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova**, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;
2) il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede ai seguenti adempimenti:
   - include il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, compilati distintamente per maschi e femmine per ciascuna sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai rispettivi presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
   - rilascia immediatamente all'interessato, **con il mezzo più rapido (PEC, mail o altro mezzo equivalente),** un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale;
3) gli elenchi di cui sopra, **il giorno precedente quello della votazione,** dovranno essere consegnati, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, ai presidenti delle sezioni elettorali alle quali sono assegnati i luoghi di detenzione, che provvederanno, a loro volta, a consegnarli ai presidenti dei seggi speciali.

Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, **entro il secondo giorno antecedente quello della votazione** ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti ai sensi che precedono.

g) Ammessi al voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni)

Si richiamano anzitutto le indicazioni fornite con circolare n. 34074 del 17 maggio 2023 (lettera *d)*, concernenti la presentazione delle domande di ammissione al voto domiciliare e le relative certificazioni mediche.

Si soggiunge che i sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, verificata la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includono in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciano attestazione di ciò a ciascun richiedente.

I predetti elenchi, distinti per sezioni elettorali, dovranno contenere le indicazioni, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora ed eventuale recapito telefonico, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o di altro comune della Regione;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o di altro comune della Regione.

Gli stessi elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio "volante" composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori interessati.

I sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

h) Consegna e uso di un bollo aggiuntivo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati di sezione (c.d. **seggi "volanti"),** per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, o **seggi speciali** (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale (e non per l'autenticazione delle schede di votazione).

I suddetti bolli, a cura del Sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti dei seggi nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

Il sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo descritto in premessa – valido per tutte le tipologie di sezioni – è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

* * *

Si porta tutto quanto sopra a conoscenza delle SS.LL., per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL VICE PREFETTO VICARIO
Nuzzolo

EA